

Ordinanza N. Data di registrazione 301 24/02/2020

OGGETTO:

ORDINANZA EX ART. 192/3° CO. DEL D. LGS. N. 152/2006 EMESSA A CARICO DI GRASSI LUCA E FINALIZZATA ALLA BONIFICA E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI UN TERRENO OGGETTO DI DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI, UBICATO IN LECCE ALLA VIA GIACOMO MONTICELLI, CENSITO AL CATASTO FG. 61 P.LLE 81, 84, 10, 11, 12

Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili e Verde Pubblico

IL SINDACO

PREMESSO CHE: nel corso del sopralluogo effettuato in data 28 maggio 2019 dal personale del Comando Carabinieri per la tutela Ambientale - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, è stato accertato che nel terreno identificato al Catasto Terreni al Fg. 61 p.lle 81, 84, 11, 12 e al Catasto Fabbricati al Fg. 61 p.lla 10, nella piena disponibilità di GRASSI Luca (nato a n.) e di proprietà dei germani Grassi Antonio (nato a ed ivi residente alla Via . . n.), Grassi Francesco (nato a ' . : il ed ivi residente alla Via n.) e Grassi Vito (nato a . . il ed ivi residente alla Via ' ed ivi residente alla Via ..., "era presente un ingente quantitativo di rifiuti speciali tale da configurare una discarica abusiva di rifiuti costituiti da guaine catramate, rifiuti provenienti dalla demolizione delle autovetture "fluff", una carcassa di autovettura ed altri rifiuti in vetro e lignei tra cui una traversina ferroviaria. Tali rifiuti si rilevavano stoccati sul nudo terreno, in parte lungo il perimetro est della tenuta ed in parte nella zona centrale di essa, altri rifiuti della medesima tipologia risultavano depositati in un'area di circa 300 mq., interclusa tra i corpi di fabbrica e ricadente nella particella 81. Tutta l'area era disseminata da numerosi brandelli di guaine bituminose, segno questo inequivocabile di uno spostamento in loco dei rifiuti che porterebbe a desumere una gestione metodica e temporale del sito di discarica", così come riportato nella segnalazione prot. n. 125/5 del 04.11.2019 del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. Tale sito è stato sottoposto dai Carabinieri a sequestro di cui al Proc. Pen. n. . . . /20 / R.G.N.R. mod. ;

PRESO ATTO: dei rapporti di prova eseguiti sui rifiuti da parte dell'ARPA Puglia – Dipartimento di Lecce, nn. 19187-2019, 19193-2019 e 19195-2019, dai quali si evince che i rifiuti stoccati sul nudo terreno oggetto di sequestro, nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, sono da considerarsi rifiuti pericolosi;

VISTO che: la Comunicazione di Avvio procedimento diretto all'emanazione dell'Ordinanza Sindacale finalizzata alla rimozione dei rifiuti, bonifica e rispristino dello stato dei luoghi del sito di

cui sopra (Prot. Gen. n. 6328 del 17.01.2020) risulta regolarmente notificata al Sig. Grassi Luca in data 27 gennaio 2020;

VISTO che: a seguito di tale Comunicazione Avvio Procedimento il Sig. Grassi Luca non ha inteso, nei termini imposti dalla stessa (15 giorni dal ricevimento), prendere visione degli atti, presentare per iscritto osservazioni e/o istanze, chiedere di essere sentito in contraddittorio;

VISTO: il verbale di contraddittorio tenutosi il giorno 17 febbraio 2020, presso il Settore Ambiente sito al piano primo del Viale Aldo Moro n. 30/3 con i sig.ri GRASSI Francesco e GRASSI Vito, meglio sopra generalizzati e destinatari per conoscenza della Comunicazione Avvio Procedimento di cui al Prot. Gen. Comune di Lecce n. 6328 del 17 gennaio 2020;

VISTO che: l'art. 50/4° co. del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i (TUEL) stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il 5° co. della citata disposizione prevede a sua volta, ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano da lui adottate;

VISTO: il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO: l'art. 192 del D. L.gvo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO che: l'art. 192/3° co. del suddetto Decreto Legislativo stabilisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 D. L.gvo 152/2006, chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA: la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2017 con la quale si sono approvate le "Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti";

AL FINE: di scongiurare pericoli per l'igiene e la salute pubblica causati dalla presenza di tali rifiuti pericolosi depositati sul predetto suolo che potrebbero aver avuto impatto/compromissione sulle matrici ambientali – suolo ed acque sotterranee;

REVOCA: l'Ordinanza Sindacale n. 270 del 19 febbraio 2020

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa al Sig. GRASSI Luca, nato a Laco il 1000. 2 ed ivi residente alla Via Laco di 1000. 3 ed ivi no 3, a provvedere a sua cura e spese entro il termine di 70 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza Sindacale, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul fondo censito al NCT al Fg. 61

p.lle 81, 84, 11, 12 e 10 di proprietà di GRASSI Antonio, GRASSI Francesco e GRASSI Vito, meglio sopra generalizzati, previo ottenimento da parte dell'Autorità Giudiziaria della rimozione dei sigilli, per consentire la bonifica della zona di cui sopra. Il Sig. GRASSI Luca è obbligato altresì a trasmettere a questo Ente fotocopia della 4[^] copia del F.I.R. e copia dell'esito delle indagini sul suolo interessato da discarica abusiva, effettuate da laboratorio accreditato, per scongiurare contaminazioni dello stesso (verifica CSC ai sensi della DGR n. 6/2017). L'inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale sarà deferita all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255/3° co. D. Lgvo 152/2006 e s.m.i.

DISPONE

- 1. Che nel caso d'inottemperanza da parte del Sig. GRASSI Luca, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza Sindacale, con addebito e recupero in danno delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonchè alla presentazione di denuncia all'autorità competente;
- 2. Che si provveda alla notificazione dell'Ordinanza Sindacale al Sig. GRASSI Luca, così come previsto per legge e successivamente, alla trasmissione della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ed al Settore Ambiente del Comune di Lecce;
- 3. Che gli Agenti della Forza Pubblica siano incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;
- 4. Che il Settore Ambiente provveda alla notificazione della presente Ordinanza ai germani GRASSI Antonio, GRASSI Francesco e GRASSI Vito, nella loro qualità di proprietari del suolo;
- 5. Che copia dell'Ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - a) All'Albo Pretorio Comunale;
 - b) Al Comando Carabinieri NOE di Lecce;
 - c) Alla Questura di Lecce;
 - d) Alla Polizia Provinciale di Lecce Via Botti
 - e) Alla Polizia Locale;
 - f) Alla ASL Lecce;
 - g) Al Settore Ambiente Comune di Lecce.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

Carlo Maria Salvemini

Sindaco Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA (atto sottoscritto digitalmente)